

Codice A1701B

D.D. 16 marzo 2020, n. 109

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. D.G.R. n. 14-312 del 27 settembre 2019. D.D. n. 938 dell' 8 ottobre 2019. Modifica del paragrafo varianti del bando regionale per la presentazione delle domande di aiuto della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna viticola 2019/2020.



ATTO N. DD-A17 109

DEL 16/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. D.G.R. n. 14-312 del 27 settembre 2019. D.D. n. 938 dell' 8 ottobre 2019. Modifica del paragrafo varianti del bando regionale per la presentazione delle domande di aiuto della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna viticola 2019/2020.

Con deliberazione della Giunta regionale (di seguito D.G.R.) n. 14-312 del 27 settembre 2019 sono approvate le disposizioni regionali di attuazione (DRA) della misura investimenti, prevista dal programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo, per le campagne vitivinicole dal 2019/2020 al 2022/2023.

Con la D.G.R. del 18 aprile 2019, n. 18-8802 è stata approvata la modifica del piano di riparto, definito con Decreto ministeriale n. 1188 del 21 febbraio 2019 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo (MIPAAFT), che assegna alla misura investimenti per la campagna 2019/2020 risorse pari a € 4.000.000,00.

Parte di tale dotazione è destinata al pagamento delle domande di saldo delle domande di aiuto con progetti biennali, presentate nell'anno precedente e attualmente la somma necessaria a tali saldi è pari a € 1.046.364,41 per la misura investimenti.

Con circolare del 3 luglio 2019 n. 40 prot n. 56742 Agea Organismo Pagatore stabilisce le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura investimenti del PNS per la campagna 2019/2020.

Con determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) n. 938 dell'8 ottobre 2019 il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura ha emanato un bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2019/2020.

Nelle domande di aiuto la durata dei progetti può essere annuale o biennale, per i progetti biennali il contributo viene erogato nella misura dell'80% entro il 15 ottobre 2020 e nella misura del restante 20% entro il 15 ottobre 2021.

La D.D. n. 22 del 31 gennaio 2020 ha disposto:

- di approvare la graduatoria delle 36 domande ammissibili e finanziabili (allegato 1);
- di approvare l'elenco delle 57 domande ricevibili e non finanziabili (allegato 2).

Il Ministero (MIPAAF), a seguito della riunione del 18 febbraio 2020 tenutasi presso la sua sede, sta definendo una rimodulazione finanziaria per la campagna 2019/2020, dopo aver valutato la

presenza di economie derivanti dalla misura distillazione dei sottoprodotti, inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, e dalla riduzione dei fabbisogni finanziari di alcune Regioni.

Non appena sarà approvato il decreto ministeriale di riparto sarà effettuato un ampliamento della graduatoria, approvando nuove domande ammissibili e finanziabili. Tale approvazione potrebbe risultare tardiva per le aziende con i progetti annuali che potrebbero non riuscire a concludere l'investimento previsto entro il termine del 15 luglio 2020.

Considerando utile consentire la variante della durata del progetto, diversamente da quanto veniva disposto nel paragrafo 13 del bando (allegato 1 della D.D. 938 dell'8 ottobre 2019), si ritiene necessario modificare tale paragrafo, sostituendolo integralmente, come di seguito indicato:

“13. VARIANTE ALLA DOMANDA DI AIUTO

Sono ammesse varianti al progetto approvato in istruttoria.

Le richieste di variante possono essere trasmesse, successivamente all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto e entro e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di realizzazione e completamento dell'investimento e della presentazione della domanda di saldo.

La variante non può determinare una modifica dei requisiti o dei punteggi in base ai quali il progetto è stato ammesso all'aiuto né determinare un aumento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento.

La variante può riguardare la durata del progetto: una domanda di aiuto annuale potrà diventare biennale, ma non viceversa.

Le istanze di variante devono essere presentate, nei termini previsti, con apposita istanza telematica tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN.

Oltre all'istanza rilasciata telematicamente il beneficiario deve far pervenire all'ente istruttore tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto della richiesta di variante, secondo quanto già definito in merito agli allegati alla domanda di aiuto.

Il mancato inoltro dell'istanza e della documentazione completa entro i termini sopra previsti rende la variante non ammissibile.

Solo dopo l'avvenuta comunicazione di autorizzazione alla variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data di rilascio telematico dell'istanza di variante. Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.”

Rimane confermato quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del MiPAAFT del 3 aprile 2019 ovvero che a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo e, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la dotazione assegnata dal MiPAAFT alla Regione Piemonte, gli aiuti medesimi verranno proporzionalmente ridotti fra tutte le domande interessate.

Tale modifica al bando viene effettuata nel rispetto di quanto prescritto dalla D.G.R. del 25 maggio 2018 n. 21-6908 con la quale sono state effettuate una ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quelli relativi alla misura in questione, e l'individuazione dei relativi termini di conclusione.

Tenuto conto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

determina

sulla base di quanto specificato in premessa

- di modificare il paragrafo 13 del bando (allegato 1 della D.D. 938 dell'8 ottobre 2019), sostituendolo integralmente, come di seguito indicato:

“13. VARIANTE ALLA DOMANDA DI AIUTO

Sono ammesse varianti al progetto approvato in istruttoria.

Le richieste di variante possono essere trasmesse, successivamente all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto e entro e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di realizzazione e completamento dell'investimento e della presentazione della domanda di saldo.

La variante non può determinare una modifica dei requisiti o dei punteggi in base ai quali il progetto è stato ammesso all'aiuto né determinare un aumento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento.

La variante può riguardare la durata del progetto: una domanda di aiuto annuale potrà diventare biennale, ma non viceversa.

Le istanze di variante devono essere presentate, nei termini previsti, con apposita istanza telematica tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN.

Oltre all'istanza rilasciata telematicamente il beneficiario deve far pervenire all'ente istruttore tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto della richiesta di variante, secondo quanto già definito in merito agli allegati alla domanda di aiuto.

Il mancato inoltro dell'istanza e della documentazione completa entro i termini sopra previsti rende la variante non ammissibile.

Solo dopo l'avvenuta comunicazione di autorizzazione alla variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data di rilascio telematico dell'istanza di variante. Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.”

- che in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster